



CITTA' DI TARQUINIA

Provincia di Viterbo

Piazza G. Matteotti n. 7 - 01016 - C.F. e P.I. 00129650560 - Tel. 0766/8491
pec:pec@pec.comune.tarquinia.vt.it



ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE

Registro generale n. 51 del 27/05/2020

OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA ALCUNE VIE CENTRO STORICO

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (e quindi fino al 31/07/2020 compreso), e tenuto conto che pertanto si è tuttora in "Stato di emergenza";

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che all'art. 2 dispone che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID19, anche nel caso in cui non siano stati riscontrati casi di persone positive al virus o comunque provenienti da un'area già interessata dal contagio;

VISTO il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare gli artt. 1 e 2 comma 1;

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020 con il quale, al pari degli altri D.p.c.m., precedentemente emessi, sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, da applicare sull'intero territorio nazionale;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 e n. Z00042 del 19/05/2020, ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Riavvio di Attività Economiche, Produttive e Sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi del comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica", con le quali sono state approvate, tra l'altro, le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni", integrate per lo specifico contesto del Lazio ed allegate alle stesse ordinanze;

VISTA in particolare la scheda tematica presente nei detti allegati, relativa al comparto della ristorazione e pubblici esercizi;

PRESO ATTO che alla voce “competenze dei comuni” relativa a detta scheda viene disposto che *“Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, rosticcerie, nonché le attività di catering, i Comuni, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID-19”*, assicurando il rispetto della scheda di linea guida allegata all’Ordinanza citata, tenendo in considerazione la loro localizzazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale all’interno delle attività di ristorazione;

PRESO ATTO inoltre della previsione che *“in particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare sovraffollamento, disponendo inoltre la valutazione di ulteriori misure facoltative”*;

PRESO ATTO che l’adozione di tutte le misure previste dalla Ordinanza Regionale del 16/05/2020 n. Z00041 dà facoltà ai Comuni di predisporre misure di intervento anche per le citate attività;

RITENUTO pertanto di dover adottare specifico provvedimento contingibile ed urgente, al fine di dare tempestiva risoluzione alla problematica rappresentata;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra riportate, di evitare, per quanto possibile ed in via cautelativa, ogni assembramento di persone che possa favorire od incrementare la diffusione del virus;

RITENUTO, per quanto sopra, in considerazione dei citati motivi connessi alla sicurezza pubblica ed all’igiene, di dover adottare provvedimenti per la modifica alla viabilità anche in virtù delle citate Ordinanze della Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020 e Z00042 del 19/05/2020;

RITENUTO di dover intervenire per la sicurezza di persone e cose con modifiche alla viabilità in forma sperimentale e sino al termine della fase di emergenza nazionale sanitaria;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n° 267;

VISTO il decreto legislativo 30/04/1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli artt.7,14,37 dello stesso;

VISTO il D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni, R. di E. ed A. nuovo C.d.S.;

VISTO l'art. 56 dello Statuto Comunale;

ORDINA

per quanto espresso in premessa, a far data **dal 29/05/2020 fino a nuove disposizioni**, che la vigente disciplina della circolazione nel centro storico è modificata, come appresso indicato:

1. Via S. Martino, è istituito il senso unico da Via S. Pancrazio a Piazza S. Martino;
2. Via Antica, è istituito il senso unico da Piazza S. Martino a Via S. Pancrazio;
3. Via delle Torri, tratto compreso tra Piazza S. Stefano e Piazza Titta Marini, è istituito il senso unico da Piazza Titta Marini a Piazza S. Stefano;
4. Via della Sacrestia, è istituito il senso unico da Piazza Duomo a Via dei Granari.

DISPONE

In conseguenza a quanto sopra ordinato, la collocazione della prevista segnaletica stradale e si manda al Settore XI° per la relativa installazione della segnaletica verticale, munita di pannelli integrativi riportanti gli estremi del presente provvedimento.

Quale Responsabile del posizionamento della relativa segnaletica della presente ordinanza è il Comando di Polizia Locale.

Gli ufficiali ed agenti di Polizia di cui all'art.12 c.1 del decreto legislativo 285/92 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal decreto Legislativo n.285/92

sopra richiamato.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, entro 60 giorni, dal termine di pubblicazione all'albo comunale, ai sensi dell'art.37 D.lgs. 30/04/1992 n° 285 con la procedura di cui all'art. 74 D.P.R. 16/12/1992 n°495 ed in alternativa entro il predetto termine di giorni 60 al Tribunale Amministrativo del Lazio a norma dell'art. 3 della legge 07/08/1990 n° 241.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso al Sindaco, al Vicesindaco, all'Assessore alla viabilità nonché ai Responsabili del settore XI° e del settore IX°. Inoltre, alla Soc. DITECH s.r.l. ed alle Forze dell'Ordine competenti sul territorio, oltre che ad ARES 118 ed al Comando Provinciale VV.FF.

Documento firmato digitalmente da

Il Responsabile

Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile

Massimo De Angelis

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Tarquinia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DE ANGELIS MASSIMO;1;37351206875411975579312480606249164996